



COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 03/06/2024

OGGETTO:

Anticipo dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di riscaldamento.

VISTO il DPR 16.04.2013 N. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico-sanitari a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a), c) del D.L.vo 19/08/2005 n. 192" pubblicato nella G.U. del 27/06/2013, n. 149;

CONSIDERATO che ai sensi dell'allegato "A" al DPR 26/08/1993, n.412, tutt'ora vigente, il Comune di Lagnasco risulta classificato nella zona climatica denominata "E";

ATTESO che nella suddetta zona climatica l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno e per una durata massima di 14 ore giornaliere, nell'intervallo compreso fra le ore 5.00 e le ore 23.00;

RICHIAMATO il primo comma dell'art. 5 del DPR 73/2013: "In deroga a quanto previsto dall'art. 4 i Sindaci, con propria Ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambientale massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili";

CONSIDERATI i valori delle temperature che in questi giorni risultano particolarmente basse rispetto alle medie stagionali, specialmente nelle ore mattutine e serali, con manifesto disagio soprattutto per gli studenti nelle scuole e per la popolazione anziana;

RITENUTO pertanto di ampliare l'attivazione degli impianti oltre il normale periodo di esercizio (15 ottobre-15 aprile) nel rispetto delle norme previste per la zona "E" in cui è situato il Comune di Lagnasco dalla data odierna compresa;

OSSERVATO che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato DPR 73/2013, la durata giornaliera nei periodi di accensione diversi da quello del normale esercizio, non deve essere superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (pertanto per massimo 7 ore giornaliere);

RITENUTO di provvedere in conformità ai sensi della vigente legislazione in materia;

VISTO il D.P.R. 26/08/1993, n.412;

VISTO l'art.50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

AUTORIZZA

Per le motivazioni di cui in premessa, l'anticipo dell'attivazione degli impianti di riscaldamento, nel territorio del Comune di Lagnasco, dalla data odierna (01 ottobre 2024) compresa, precisando che la durata dell'accensione non deve essere superiore alle 7 (sette) ore giornaliere.

Si fa comunque appello al senso di responsabilità dei cittadini affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.

La presente Ordinanza si intende automaticamente revocata a decorrere dal 15 ottobre 2024 e sarà portata a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito web del Comune di Lagnasco.

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: ricorso al Prefetto, entro 30 giorni ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte di Torino entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato, entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente Provvedimento.

INCARICA

La Polizia Municipale e tutte le altre Forze di Polizia, ciascuno per quanto di competenza, alla vigilanza sull'applicazione della presente Ordinanza.

Lagnasco, lì 01 ottobre 2024

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
ROBERTO DALMAZZO